



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ratifica deliberazioni presidenziali nn° 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141/1996.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 04 (quattro) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. =====

7. =====

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 135 assunta dal Presidente in data 27/maggio/1996, avente ad oggetto "Ricorso ex art. 28 L. 300/70 promosso dal sig. Imperio Michele, in qualità di segretario territoriale della FIT-CISL - Resistenza - Affidamento incarico";
- vista la deliberazione n° 136 assunta dal Presidente in data 27/maggio/1996, avente ad oggetto "Decreto Ingiuntivo e pedissequo atto di precetto promosso dall'I.N.P.S. - Opposizione - Affidamento incarico";
- vista la deliberazione n° 137 assunta dal Presidente in data 29/maggio/1996, avente ad oggetto "Integrazione deliberazione n° 124 del 16/05/96 inerente contributo al Circolo Aziendale per Festa dell'Anziano";
- vista la deliberazione n° 138 assunta dal Presidente in data 13/giugno/1996, avente ad oggetto "Ricorso in Cassazione ex dipendente Lanzillotta Cataldo - Costituzione in giudizio - Mandato difesa all'avv. Francesco De Feis";
- vista la deliberazione n° 139 assunta dal Presidente in data 17/giugno/1996, avente ad oggetto "Atto di precetto SINAI-CONFESAL - Opposizione - Mandato difesa al Capo Ripartizione Affari Legali avv. Olimpia Cimaglia";
- vista la deliberazione n° 140 assunta dal Presidente in data 18/giugno/1996, avente ad oggetto "Appello avverso sentenza T.A.R. Lecce proposto dall'ex dipendente Margherita Domenico";
- vista la deliberazione n° 141 assunta dal Presidente in data 28/giugno/1996, avente ad oggetto "Richiesta di adeguamento dell'anticipazione ordinaria per eventuali deficienze di cassa anno 1996";
- Ritenuti validi i motivi di urgenza adottati dal Presidente, specificati nella narrativa dei predetti provvedimenti nn° 135-136-137-138-139-140-141/1996;
- Visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986;
- Visto lo Statuto aziendale;
- Visto il bilancio preventivo 1996;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di ratificare, come in effetti ratifica con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10 - comma c) - dello Statuto aziendale e dell'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/86, le deliberazioni nn° 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 e 141 assunte dal Presidente in data 27 e 29/maggio-13 -17 - 18 e 28/giugno/1996, in narrativa specificate.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

- 4 LUG. 1996

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. (Semeraro Raffaele)
IL DIRETTORE



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 08/luglio/1996

Prot. n° : Dir/ 1375/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

M. Verde

TARANTO 9.7.96

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 28 giugno e 4 luglio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 141 - 142 - 144 - 145 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 -
152 - 153 - 154 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Francesco Lucibello



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 12/luglio/1996

Prot. n° : Dir. *1422/96*

Preg/mo
Avv. Piero G. Relleva
Via Ciro Giovinazzi, 30

TARANTO

OGGETTO : Controversia A.M.A.T./Margherita.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per le determinazioni di competenza della S.V., copia della deliberazione n° 142 adottata dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda in data 04/07/1996, relativa alla ratifica della deliberazione presidenziale di incarico inerente la controversia di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



Azienda per la *M*obilità nell'*A*rea di *T*aranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 12/luglio/1996

Prot. n° : Dir. 1421/96

Preg.mo
Avv. Franco De Feis
Piazza Castello, 3

TARANTO

OGGETTO : Controversia A.M.A.T./Lanzillotta.

Compiegata alla presente trasmettiamo, per le determinazioni di competenza della S.V., copia della deliberazione n° 142 adottata dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda in data 04/07/1996, relativa alla ratifica della deliberazione presidenziale di incarico inerente la controversia di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)



COPIA

A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso ex art. 28 della L. n° 300/1970 promosso dal sig. Imperio Michele, in qualità di segretario territoriale della FIT-CISL. Resistenza. Affidamento incarico.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 27 (ventisette) del mese di Maggio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- atteso che in data 27 odierna é stato notificato in Azienda un ricorso ex art. 28 della L. n° 300/1970 promosso dal sig. Imperio Michele, in qualità di segretario comprensoriale della FIT-CISL, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, inteso ad ottenere la condanna dell'Azienda per comportamento antisindacale, consistito nel porre in aspettativa ai sensi dell'art.24 del Regolamento il dipendente Matakchiera Vito Michele;
- ritenuta la necessità di costituirsi in giudizio, poiché vi sono validi e fondati motivi di opposizione;
- atteso che il Pretore adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 13 giugno p.v., per cui vi è urgenza di provvedere;
- ritenuto, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, capo ripartizione affari legali dell'Azienda;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto Aziendale;
- con il parere favorevole del direttore generale;

DELIBERA

- di resistere al ricorso ex art. 28 della L. n° 300/1970 di cui all'oggetto promosso dalla FIT-CISL;

- di affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di fondo spese legali e salvo conguaglio, a favore dell'Avv. Olimpia Cimaglia, a carico del bilancio di previsione 1996 alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni professionali";
- di sottoporre la presente deliberazione a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

A. M. A. T.

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione

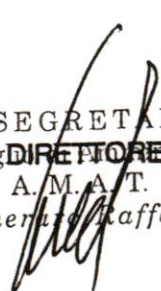
A. M. A. T.
(*Semele e Raffaele*)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **27 MAG. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consorzio di Assistenza
IL DIRETTORE
A.M.A.T.
(Semenza Raffaele)



27 MAG. 1996

6168 di Prot.

Avv. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora, 142 - Tel. e Fax 4527674
74100 TARANTO

Pretura di Taranto - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 28 L. 300/1970

La FIT CISL, settore autoferrotranvieri, in persona del segretario territoriale provinciale Michele Imperio, rappresentato e difeso dall' avv. Domenico Casulli, presso il cui studio in Taranto, via Pitagora 142, è elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine del presente atto, espone quanto segue:

- 1) la FIT CISL settore autoferrotranvieri è il sindacato confederale maggioritario nell'A.M.A.T. di Taranto.
- 2) Matarachiera Vito Michele, dipendente dell'A.M.A.T., è segretario regionale della FIT CISL e ricopre nella stessa organizzazione anche le cariche di componente della segreteria a livello provinciale, componente del collegio dei sindaci a livello nazionale, presidente della commissione finanziaria a livello nazionale.
- 3) L'espletamento dell'attività connessa a tali cariche viene da tempo sistematicamente osteggiato dall'A.M.A.T., che, dopo aver messo in discussione con un complesso contenzioso anche giudiziario modalità e misure di fruizione dei permessi sindacali, prende a pretesto gli stessi permessi per adottare contro il Matarachiera gravi provvedimenti di ordine disciplinare.
- 4) Il 21/3/1995 contestò al Matarachiera ed a Bramo Francesco, altro dipendente, (segretario comprensionale della FILT CGIL) "lo scarso, per non dire nullo, rendimento", ai sensi dell'art. 27 lett. d, all. A al R.D. n. 148/1931, che sarebbe derivato dalla fruizione dei permessi sindacali; gli ordinò, di conseguenza, l'immediata ripresa del servizio, dichiarando addirittura di ritenere non concessi i permessi eventualmente già richiesti e affermando che per il futuro li avrebbe concessi solo subordinatamente alle esigenze aziendali. Il provvedimento fu impugnato con ricorso ex art. 28 L.300/1970 davanti al Giudice del Lavoro che, con decreto in data 18/7/1995, dichiarò antisindacale il

Avv. Domenico CASULLI

La incarico di rappresentarmi e difendermi nel giudizio a cui al presente atto ed in ogni conseguenza di esecuzione e di eventuale appello, conferendo all'uopo le più ampie facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e quietanzare. Eleggo domicilio presso il Suo studio, Via Pitagora, 142 Taranto.

È firma autografa
Avv. Domenico Casulli

Depositato in Cancelleria

7 MAG. 1996

RICORRERE

comportamento dell'azienda, escludendo, inoltre, qualsiasi limite di compatibilità tra i permessi sindacali ed "esigenze di servizio" unilateralmente individuate. Contro il decreto è stata proposta impugnazione, tuttora pendente.

5) In data 13/4/1995, pendente la procedura ex art. 28 l. 300/1970, "opinò" la destituzione del Matacchiera, perchè "aveva ritenuto di potersi arbitrariamente assentare pur essendogli stati negati per esigenze di servizio i permessi sindacali". La "mancanza" imputata era la stessa oggetto del ricorso ex art. 28, ma per l'AMAT ciò non appariva ostativo. Val la pena sottolineare che la destituzione veniva inflitta nel dispregio più assoluto della procedura prevista dal Regolamento, all. A, l. 148/1931 (le "mancanze" non erano state contestate, l'interessato non aveva potuto giustificarsi, nè presentare eventualmente ulteriori giustificazioni dopo la notifica del provvedimento), con un rinvio al Consiglio di Disciplina assolutamente anomalo. Il Consiglio di Disciplina, al quale il Matacchiera, pur contestando la procedura, aveva presentato le giustificazioni, il 14/9/1995 dichiarò cessata la materia del contendere in considerazione del decreto emesso dal Pretore del Lavoro di Taranto in data 18/7/1995.

6) Fallito il tentativo di far discendere dallo svolgimento del mandato sindacale lo "scarso, per non dire nullo, rendimento" e l'arbitrarietà delle assenze, l'A.M.A.T. non ha desistito comunque dall'intento.

7) Con lettera datata 9/10/1995, prot. AP/955, ha contestato al Matacchiera "le prolungate e continue assenze dal servizio" (sempre per permessi sindacali), assumendo che gli avrebbero impedito di prendere "gradatamente conoscenza delle nuove tecnologie e sistemi di lavoro introdotti nell'Ufficio Programmazione dell'Area Movimento", cui è addetto.

8) Con lettera del 16/2/1996, prot. AP/204, gli ha contestato di non essere risultato presente (perchè in permesso sindacale) nei giorni in cui aveva avuto luogo "l'addestramento specifico all'utilizzo del software per l'Ufficio Programmazione e Turni".

9) In data 29/2/1996, il Matacchiera ha replicato di non essere stato informato che in quei giorni c'era stato "l'addestramento specifico"; che se lo avesse saputo "compatibilmente con gli impegni sindacali" vi avrebbe preso parte; che comunque aveva un'ottima conoscenza dell'uso in generale di computer e si sarebbe liberato di alcuni impegni sindacali per farsi spiegare dal capo ufficio le nuove procedure introdotte.

10) Infine, con lettera del 4/4/1996, prot. AP/435, recapitata il 16/4/1996, l'A.M.A.T. premesso quanto esposto ai punti 7, 8, 9, "visto il suo stato di servizio, considerato che di fatto volontariamente non si è messo nelle condizioni di aggiornare la professionalità necessaria per l'espletamento delle mansioni di assistente di 4° livello" e di non essere quindi in grado di fornire all'azienda la prestazione attinente il grado e la qualifica rivestita", ha comunicato al Matacchiera di averlo collocato in aspettativa con decorrenza 9/4/96 "per sopraggiunto impedimento all'esercizio delle funzioni della qualifica rivestita, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento".

Ritenuto e considerato

- che l'esercizio di un diritto - lo svolgimento dell'attività sindacale - non può configurarsi come la scelta di un inadempimento contrattuale (riferito all'aggiornamento professionale);
- che l'incapacità a svolgere le mansioni si dà per assunta;
- che, mentre non si contesta più la fruizione dei permessi richiesti, si riesuma in effetti la pretesa di condizionarla alle "esigenze tecnico aziendali", già esclusa dal decreto pretorile del 18/7/1995;
- che il collocamento in aspettativa d'ufficio (da determinare, tra l'altro, temporalmente) per "sopraggiunto impedimento all'esercizio delle funzioni della qualifica rivestita", di cui al richiamato art. 24 del Regolamento all. A, R.D.148/1931, è l'impedimento provocato da motivi di salute;
- che il provvedimento adottato non è previsto dalla legge nè dal regolamento;

- che evidente è l'obiettivo dell'AMAT di impedire ostacolare condizionare attività e ruolo del sindacato, tentando comunque di colpire esemplarmente chi lo rappresenta;
- che manifesta e grave è, ancora una volta, la violazione dell'art. 28 della l. 300/1970,

ch i e d e

alla S.V. di voler dichiarare la antisindacalità della decisione con cui l'A.M.A.T. ha collocato in aspettativa Matacchiera Vito Michele, ordinando la cessazione della stessa e la rimozione degli effetti, con il pagamento delle retribuzioni dovute a partire dal 9/4/1996.

Il tutto con condanna della convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorario del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.

Si allegano:

- a) lettera AMAT datata 4/4/1996, prot. AP/435, avente ad oggetto "collocamento in aspettativa";
- b) lettera AMAT datata 9/10/1995, prot. AP/955, avente ad oggetto "aggiornamento";
- c) lettera AMAT datata 16/2/1996, prot. AP/204, avente ad oggetto "aggiornamento";
- d) lettera di risposta di Matacchiera datata 29/2/1996;
- e) copia ricorso ex art. 28 L300/1970 in data 7/4/1995;
- f) copia decreto del Pretore del 18/7/1995;
- g) copia "opinamento" di destituzione ex art. 53 del Regolamento in data 13/4/1995, prot. AP/453;
- h) copia comunicazione decisione Consiglio di Disciplina datata 3/10/1995, prot. AP/933.
- i) art. 24 Regolamento, all. A, R.D. 148/1931
Taranto, 7/5/1996

Avv. Domenico Casulli

Domenico Casulli

RTS

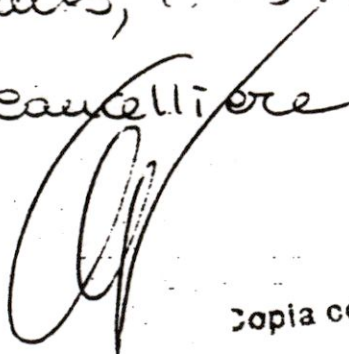
letto e messo a disposizione;
letto e applicato l'art. 28
L. 300/1970;

TISSA

per la comparazione delle parti
l'ordine del 13.6.96 -
Manda al momento per l'ufficio
e messo ed è presente davanti
alla parte concerned tutto il
30.5.96 -

Taranto, 17.5.96

Il cancelliere



ICTR
G. M. M.

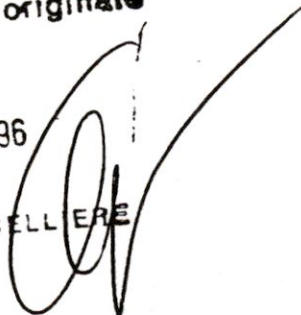
Copia conforme all'originale

Taranto

21 MAG. 1996



IL CANCELLIERE





COPIA

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Decreto ingiuntivo e pedissequo atto precetto promosso dall'I.N.P.S. - Opposizione - Affidamento incarico.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 27 (ventisette) del mese di maggio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Atteso che in data odierna è stato notificato in Azienda ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto promosso dall'I.N.P.S., per il preteso pagamento della somma di £ 584.646.143, comprensiva di interessi legali, nonché spese e competenze, riguardante i contributi previdenziali per il periodo 01/03-31/03/95;
- atteso che il suddetto ricorso è infondato in quanto l'A.M.A.T., con mandato di pagamento n° 631 emesso in data 8/aprile/1995, ha provveduto al pagamento della somma di £ 504.252.000, corrispondente ai contributi dovuti all'I.N.P.S. per il medesimo periodo;
- atteso, quindi, dover proporre opposizione avverso i suddetti atti giudiziali;
- ritenuto di poter affidare il mandato difensivo all'avv. Olimpia Cimaglia, capo ripartizione affari legali dell'Azienda;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto Aziendale;
- con il parere favorevole del direttore generale

DELIBERA

- di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto promosso dall'I.N.P.S. per le motivazioni in narrativa specificate;

- di affidare il mandato difensivo all'avv. Olimpia Cimaglia, capo ripartizione affari legale dell'Azienda;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di fondo spese e salvo conguaglio, a favore dell'avv. Olimpia Cimaglia, a carico del bilancio di previsione 1996, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Mastro "Spese per prestazioni professionali";
- di sottoporre la presente deliberazione a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo M A S I)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **27 MAG. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
IL DIRETTORE
A.M.A. P.
(Semele Raffaele)

Esente da bollo, Registro e spese ex art. 10 L. 533/73
007177/00 - 1022

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
MAGISTRATURA DEL LAVORO

3809
8850-96

RICORSO PER INGIUNZIONE

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con Sede in Roma, in persona del Commissario Straordinario Mario Colombo, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in TARANTO, via Minniti, 83 presso e con il sottoscritto procuratore AVVOCATO NICOLA GAUDIO che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti del 07/10/93 n. 22804, a rogito del Notaio F. LUPO di Roma,

*Copia
in d'AMAT*

C H I E D E

che, ai sensi degli artt. 444, 633 e segg., 642 del Codice di Procedura Civile, e art. 1, co. 13, L. 11/86, sia ingiunto a ENTE AMAT, VIA BATTISTI, 657, 74100 TARANTO (TA), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la somma di L.578.993.543.= dovuta a titolo di:

*FFRO
Zes*

Contributi
Somme Aggiuntive ex L. 48/88,
art.4, co.1 lett. A e co. 2,
calcolate fino al 26/10/95
TOTALE DOVUTO

L. 504.252.000. = ~~21 MAG 96~~

L. 74.741.543.=
L. 578.993.543.=

per il periodo dal 01/03/95 al 31/03/95, come indicato nell'allegata attestazione costituente prova idonea a norma dell'art. 635 C.P.C., Il cpv., oltre agli ulteriori importi per somme aggiuntive e interessi maturandi ai sensi della L. 48/88, art. 4, co. 2, dal 26/10/95 al giorno del saldo, ed oltre alle spese, alle competenze di procuratore ed agli onorari di avvocato, specificati nell'allegata parcella e successivi.

TARANTO, li 09/04/96

AVVOCATO NICOLA GAUDIO

Depositato in Cancelleria il

Il Cancelliere

DECRETO INGIUNTIVO

Il Pretore di TARANTO - in funzione di Giudice del Lavoro - letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza a mente degli artt. 637 e 444 del Codice di Procedura Civile, poiché il ricorso è corredato da prova idonea ai sensi dell'art. 635 del citato Codice, visto l'art. 1, co. 13, della Legge N. 11 del 31.1.86

I N G I U N G E A

ENTE AMAT, VIA BATTISTI, 657, 74100 TARANTO (TA), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di pagare immediatamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale la somma di L.578.993.543.= per il titolo di cui in ricorso, nonché gli ulteriori importi per somme aggiuntive e interessi legali ai sensi della L. 48/88, art. 4, co. 1 lett. A e co. 2, calcolati dal 26/10/95 alla data del saldo, oltre le spese, competenze procuratorie e onorari di avvocato fin qui liquidati in complessive L. 3.138.600.=, di cui L.4.600.= per spese, L.1.784.000.= per diritti di procuratore e L.1.350.000.= per onorari di avvocato, e successivi occorrendi. Dichiaro il presente Decreto esecutivo ai sensi dell'art. 642 C.P.C. ed art. 1, comma 13, Legge 31.1.86 N. 11.

Fissa al debitore il termine di giorni quaranta dalla notificazione di questo provvedimento per proporre opposizione.

TARANTO, lì - 2 MAG. 1995

Il Pretore

F.to MARTINUCCI

Il Cancelliere

F.to Notarnicola

Depositato in Cancelleria il _____

Il Cancelliere

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del AVVOCATO NICOLA GAUDIO per l'I.N.P.S. munita della seguente Formula Esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

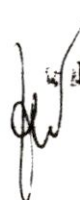
comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al P.M. di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

TARANTO, li 15 MAG. 1996

 Il Cancelliere
Lucia PACIULLO

E' copia conforme all'originale.

TARANTO, li 15 MAG. 1996

 Il Cancelliere
Lucia PACIULLO

V.to per autentica
Taranto, li 15 MAG. 1996
Il CANCELLIERE



007177/00 - 1022

A T T O D I P R E C E T T O

Per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede centrale in Roma, in persona del Commissario Straordinario Mario Colombo, domiciliato agli effetti del presente atto in TARANTO, via Minniti, 83 il sottoscritto Procuratore che lo rappresenta per mandato generale alle liti del 07/10/93 n. 22804, a rogito del Notaio F. LUPO di Roma

P R E M E S S O

che con Decreto Ingiuntivo sopraesteso, dichiarato provvisoriamente esecutivo e munito della prescritta formula ai sensi dell'art. 654 C.P.C., il Pretore di TARANTO ha ingiunto al debitore sottoindicato di pagare L.578.993.543.= per capitale, L.3.138.600.= per spese e competenze liquidate, oltre le successive e gli interessi di mora

I N T I M A

ENTE AMAT, VIA BATTISTI, 657, 74100 TARANTO (TA), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, entro dieci giorni dalla notificazione del presente atto - con avvertimento che in mancanza di pagamento entro il predetto termine si procederà ad esecuzione forzata - le seguenti somme:

Capitale	L.	578.993.543.=
Spese e competenze liquidate	L.	3.138.600.=
Spese successive	L.	2.000.=
Competenze successive	L.	2.512.000.=
T O T A L E	L.	584.646.143.=

oltre gli ulteriori importi per somme aggiuntive e interessi di mora da calcolare come in D.I. fino all'effettivo saldo, le spese di notifica del presente atto nella misura indicata dall'Ufficiale Giudiziario, le spese e le competenze successive, secondo tariffa, come per legge.

TARANTO, 11 09/04/96

AVVOCATO NICOLA GIUDIO

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno 1996 ed addì 27 maggio in TA
A richiesta dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia conforme del suesteso Ricorso e pedissequo Decreto Ingiuntivo munito di Formula Esecutiva, nonché del suesteso Atto di Precetto, oltre che della presente Relazione di Notifica a:
ENTE AMAT, VIA BATTISTI, 657, 74100 TARANTO (TA), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria

Grasso Lucio

inviato alla ricezione att.

27/5/1996

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO



COPIA

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Integrazione deliberazione N° 124 del 16/05/96 inerente contributo al Circolo aziendale per "Festa dell'Anziano"

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 29 (ventinove) del mese di maggio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Vista la deliberazione n° 124 assunta in data 16 maggio 1996 con la quale viene approvata la spesa di £ 23.500.000 per l'effettuazione della manifestazione "Festa dell'Anziano";
- dato atto che il compito di organizzare la suddetta manifestazione e di provvedere alle relative spese è stato affidato al Circolo Ricreativo Aziendale;
- ritenuto, all'uopo, dover precisare che il pagamento della somma di £ 23.500.000 va effettuato in favore dello stesso Circolo Aziendale nella persona del suo presidente pro-tempore sig. Grassi Michele;
- ritenuto, pertanto, dover integrare il provvedimento n° 124/1996 con le precisazioni sopra riportate;
- visto il bilancio di previsione 1996;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto Aziendale

DELIBERA

- di integrare il provvedimento n° 124 del 16 maggio 1996 con le precisazioni in premessa riportate;
- di autorizzare, pertanto, l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l'importo di £ 23.500.000 in favore del Circolo Ricreativo Aziendale, nella persona del suo presidente pro-tempore sig. Grassi

Michele;

- di sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione la presente deliberazione nella prima riunione utile.

IL PRESIDENTE
F/to: (avv. Arturo Masi)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale

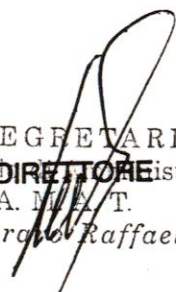
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **29 MAG. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consorzio di Istruzione
IL DIRETTORE
A. M. L. T.
(Semeraro Raffaele)



29 MAG. 1996

N. 6158 di Prot.

Taranto 29 maggio 1996

Al Dirigente Amministrativo
dell' A.M.A.T.

Il sottoscritto Grassi Michele, nato a Taranto il 21/9/38, con la presente dichiara di essere il legale rappresentante del Circolo Dipendenti A.M.A.T. costituitosi nel mese di aprile c.a. e che per tale incarico, è abilitato a sottoscrivere tutti gli atti che impegnano economicamente e finanziariamente il Circolo come previsto dall' Art. 7 dell' allegato Statuto.

In fede

Michele Grassi



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Contributo al Circolo aziendale per manifestazione "Festa dell'Anziano".

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 16 (sedici) del mese di maggio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Pasquale BARNABÀ

4. Angelo DI CORRADO

5. Francesco MATARRESE

6. Michele MERCADANTE (a.g.)

7. Martino TAMBURRANO (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Maria T. CONTE (con diritto a voto)

9. Giuseppina MASSARI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che il Contratto Integrativo Aziendale, stipulato il 5/febbraio/1979 ed approvato dalla Commissione Amministratrice con deliberazione n° 15 del 07/02/1979, statuisce, tra l'altro, che "Alla fine di ogni anno, per i dipendenti che avranno conseguito l'anzianità di venticinque anni di effettivo servizio o che comunque si porranno in quiescenza per raggiunti limiti di età, è istituito un riconoscimento attraverso l'assegnazione di una medaglia all'anziano";
- Atteso che per le attività culturali, ricreative e assistenziali nell'Azienda promosse dagli organismi rappresentanti i lavoratori...., l'Azienda si impegna alla partecipazione delle spese compatibilmente con le destinazioni in bilancio e dopo aver verificato la validità dei programmi presentati;
- Visto l'elenco dei dipendenti aventi diritto alla medaglia ed il programma della manifestazione che avrà luogo a bordo della motonave "Monia Lines", nonchè l'elenco degli invitati, che si allega al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;
- Atteso che la spesa presuntiva ammonta complessivamente a £ 23.500.000, che può gravare sul bilancio di previsione 1996;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di approvare il programma della manifestazione "Festa dell'Anziano";
- di approvare, per le motivazioni in narrativa specificate, la spesa presuntiva di £ 23.500.000 necessaria per l'acquisto delle medaglie e per l'organizzazione della cerimonia;
- di far gravare detta spesa sul bilancio di previsione 1996, alla voce "Altri oneri del personale" del Mastro "Spese del Personale".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

16 MAG. 1996

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A.
(Semerari Raffaele)

9 MAG. 1996

CIRCOLO DIPENDENTI A.M.A.T.

Severino
O. d. b.
16.5.96
[Signature]

Taranto 9 maggio 1996

Al Presidente del

Consiglio di Amministrazione
dell' A.M.A.T. = Sede =

Facendo seguito alle intese intercorse con questo Circolo, si allega alla presente il programma di massima e il preventivo di spesa per la manifestazione " FESTA DELL' ANZIANO E DEL PENSIONATO " che dovrebbe tenersi il 6/6/96.

Per assicurare la buona riuscita di detta manifestazione, si prega voler dare riscontro nel più breve tempo possibile onde poter assicurare la coniazione delle medaglie e il nolo della motonave.

Nell' attesa si inviano distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Michele Grassi)

[Signature]

MEDAGLIA D'ORO E PERGAMENA

a) DIPENDENTI CON OLTRE 25 ANNI DI SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1995

	NOMINATIVO		ASSUNZIONE	ANZIANITA'	
1	PARADISI	ANTONIO	17.01.64	32	
2	CAPUTO	VINCENZO	23.01.64	32	
3	PICUNO	COSIMO	07.02.64	32	PENS
4	CAZZATO	FERNANDO	01.06.64	31	PENS
5	CASTELLANO	PIETRO	26.06.64	31	PENS
6	ROCHIRA	COSIMO	01.08.64	31	
7	CARUCCI	GIUSEPPE	01.08.64	31	PENS
8	GUIDA	ARNALDO	01.08.64	31	
9	SCIALPI	FRANCESCO	01.08.64	31	
10	LOBEFARO	PIETRO	01.08.64	31	PENS
11	RUSSO	NICOLA	19.10.64	31	PENS
12	D'ARCANGELO	GENNARO	19.07.65	30	
13	MATACCHIERA	V.MICHELE	10.03.69	26	
14	TOMAIPITINCA	ANGELO	01.08.69	26	PENS
15	SEMERARO	RAFFAELE	01.12.69	26	

b) PENSIONATI CON OLTRE 25 ANNI DI SERVIZIO

	NOMINATIVO		ASSUNZIONE	DATA PENSIONE	ANNI
1	DI PONZIO	SANTO	20.01.64	01.02.89	25
2	FRANCHI	ERMANNO	21.01.64	30.11.89	25
3	ANTONANTE	VITO	26.06.64	30.11.89	25
4	DI NAPOLI	GIUSEPPE	28.11.64	31.07.93	28
5	LINCESSO	PIETRO	21.01.64	06.09.94	30

MEDAGLIA D'ARGENTO E PERGAMENA (MENO DI 25 ANNI DI SERVIZIO)

PENSIONATI: NOMINATIVO			ASSUNZIONE	DATA PENS.	ANNI	
1	MAGGI	GIUSEPPE	28.11.64	11.02.88	23	DECED.
2	MAGRI	VINCENZO	02.06.71	21.01.89	17	
3	QUARINTO	GAETANO	01.06.72	01.02.89	16	
4	CASTRIGNANO	ANGELO	16.09.71	11.03.89	17	DECED.
5	PICCOLI	GIORGIO	06.07.71	25.04.89	17	
6	MARINO	SALVATORE	02.08.71	26.05.89	17	DECED.
7	PIGNATALE	ANTONIO	26.04.65	05.06.89	24	
8	SIMONETTI	ANTONIO	21.06.69	07.10.89	20	DECED.
9	SANTORO	GIUSEPPE	06.07.71	29.01.90	18	DECED.
10	D'IPPOLITO	GIUSEPPE	06.07.71	31.01.90	18	
11	VERSACE	COSIMO	06.07.71	20.02.90	18	
12	PUNZI	PIETRO	16.03.74	27.02.90	15	DECED.
13	PANETTIERI	LUIGI	02.01.73	06.03.90	17	
14	DE PADOVA	GIUSEPPE	10.12.71	24.03.90	18	
15	LAFRATTA	ROMANO	02.08.71	21.04.90	18	
16	CIANCIARUSO	GIUSEPPE	06.07.71	13.05.90	18	
17	MORRONE	ANTONIO	02.08.71	31.05.90	18	
18	ALBANO	LUIGI	02.01.73	25.06.90	17	
19	CARDELLICCHIO	ANGELO	06.07.71	31.10.90	19	
20	TEDESCO	GIUSEPPE	06.07.71	27.06.91	20	
21	LESERRI	TOMMASO	06.07.71	31.07.91	20	
22	MALANDRINO	EMANUELE	06.07.71	14.10.91	20	
23	FRANCO	SALVATORE	25.07.71	19.10.91	20	
24	NIGRO	F. PAOLO	22.05.73	01.01.92	18	
25	CAPUZZIMATI	VITANTONIO	01.08.72	02.02.92	19	
26	MONOPOLI	ANTONIO	16.03.74	30.09.92	18	
27	DONVITO	GIACINTO	06.07.71	04.10.92	21	
28	RUBINO	ANGELO	02.08.71	25.10.92	21	
29	PATRONELLI	ALDO	02.08.71	09.02.93	21	
30	RUGGIERO	GERARDO	06.07.71	26.11.93	22	
31	LANZA	MARIO	02.08.71	31.12.93	22	
32	PALMISANO	GIUSEPPE	18.03.74	14.01.94	19	DECED.
33	PETRUZZI	EMANUELE	04.10.71	31.01.94	22	
34	BENEDETTO	BERNARDINO	06.07.71	08.04.94	22	

DECEDUTI: NOMINATIVO			ASSUNZIONE	DECESSO	ANNI
1	SCHIAVONE	ANTONIO	06.07.71	23.12.91	20
2	MELUCCI	COSIMO	26.11.73	12.06.91	17
3	TACENTE	LUIGI	08.11.79	19.06.93	13

INIDONEI: NOMINATIVO			ASSUNZIONE	DATA ESODO	ANNI	
1	PALMIERI	LORENZO	21.06.69	31.08.90	21	
2	CELINI	PIETRO	06.07.71	30.11.90	19	
3	TODARO	GIANFRANCO	19.01.71	30.11.90	19	
4	BOELIS	ANTONIO	06.07.71	30.11.90	19	
5	CARALLO	MARIO	06.07.71	30.11.90	19	
6	DE CESARE	GIOVANNI	06.07.71	30.11.90	19	
7	FAITA	GIUSEPPE	06.07.71	30.11.90	19	
8	CARRIERI	PASQUALE	16.09.71	30.11.90	19	
9	LIPPO	GIOACCHINO	30.07.73	30.11.90	17	DECED.
10	ZACCARIA	FRANCESCO	06.07.71	31.10.91	20	
11	CANTORE	VITO	13.08.72	30.11.91	19	
12	FUMAROLA	MICHELE	13.08.72	30.11.91	19	
13	MONGILLO	GIUSEPPE	19.08.72	30.11.91	19	
14	D'ANGIULLI	FRANCESCO	22.12.72	30.11.91	18	
15	IACCA	CESARE	04.08.73	30.11.91	18	
16	D'AMURI	FRANCESCO	14.08.73	30.11.91	18	
17	PALUMBO	GIUSEPPE	16.08.73	30.11.91	18	
18	PICHIERRI	GIUSEPPE	24.08.73	30.11.91	18	
19	LANZILLOTTA	CATALDO	30.07.73	15.03.92	18	
20	D'ONGHIA	FRANCESCO	01.09.73	30.11.92	19	
21	ALBANO	VINCENZO	11.10.73	30.11.92	19	
22	LOVELLI	RICCARDO	13.10.73	30.11.92	19	
23	SPERTI	MAURIZIO	22.12.72	30.11.92	19	
24	CAUSIO	LUIGI	16.03.74	30.11.92	18	
25	GALASSO	MICHELE	26.07.75	30.11.92	17	
26	CALO	SALVATORE	28.07.75	30.11.92	17	
27	SCIALPI	COSIMO	11.02.76	30.11.92	16	

PREVENTIVO DELLE SPESE
=====

N.	20	MEDAGLIE D'ORO	X L.	300.000	L.	6.000.000
N.	64	MEDAGLIE D'ARGENTO	X L.	30.000	L.	4.020.000
N.	84	PERGAMENE	X L.	20.000	L.	1.680.000
		NOLO MOTONAVE +				
		300 RINFRESCHI	X L.	35.000	L.	10.500.000
		STAMPATI, POSTALI E VARIE			L.	3.400.000
					=====	
TOTALE					L.	23.500.000

PROGRAMMA DELLA SERATA
=====

LUOGO: MOTONAVE "EQUA" (MONIA LINES)

ORE 17.00 IMBARCO PORTO MERCANTILE
 ORE 17.30 PARTENZA E GIRO MAR GRANDE
 ORE 17.45 CERIMONIA CONSEGNA MEDAGLIE
 ORE 18.45 GIRO PANORAMICO
 ORE 19.15 GIRO MAR PICCOLO
 ORE 19.45 COCKTAIL E TRATTENIMENTO
 ORE 20.30 ATTRACCO
 ORE 22.00 FINE SERATA E SBARCO

DATA: ~~GIOVEDI~~ 6 GIUGNO 1996

INVITATI:	CONSIGLIERI + REVISORI + DIRETTORE	(13)
	SINDACO + ASSESSORI	(7)
	PREMIANDI + 1 ACCOMPAGNATORE	(166)
	CONSIGLIERI CIRCOLO	(7)
	DIPENDENTI PER TRATTENIMENTO	(30)
	DISPONIBILI	(77)
		=====
TOTALE N.		300

AMATSPETTACOLO:

=====

PULPITO LUCIO	- IMPIANTO AMPLIFICAZIONE E BASE STRUMENTALE
IZZO FRANCESCO	- TASTIERA E CANTO
FERRI GIOVANNI	- CHITARRA CLASSICA E AFROCUBANA
CALDERONE ADOLFO	- TASTIERA, FISARMONICA E CANTO
SERAFINO GIUSEPPE	- SASSOFONO E CHITARRA
GILBERTO ANTONIO	- SASSOFONO
COMETA COSIMO	- FISARMONICA
STASOLLA LORENZO	- CANTO
PUGGELLI RAFFAELE	- CANTO
GILBERTO ANTONIO	- FLAUTO
PULPITO ROSALIA	- CANTO
CRISTALLO BARBARA	- CANTO

INTERMEZZO POETICO: DI GIACOMO PASQUALE E FERRETTI FRANCESCO

PRESENTATORE:

=====



COPIA

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso in Cassazione ex dipendente Lanzillotta Cataldo -
Costituzione in giudizio - Mandato difesa all'avv. Francesco De
Feis.**

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 13 (tredici) del mese di giugno in
TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Visto il ricorso alla Corte di Cassazione promosso dall'ex dipendente Lanzillotta Cataldo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pollicoro, inteso ad ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n° 863 del 28/03-09/05/1995;
- atteso che i primi due gradi del giudizio de quo, curati dall'avv. Pasquale Vieli, si sono conclusi favorevolmente per l'Azienda per cui la pretesa riassunzione in servizio del ricorrente, posto in quiescenza per effetto della legge n° 270/88 inerente l'esodo del personale inidoneo, non è supportata da alcuna normativa e che pertanto la richiesta è da considerarsi temeraria;
- atteso, quindi, doversi costituire in giudizio al fine di ribadire le tesi aziendali;
- atteso, altresì, che l'avv. Pasquale Vieli ha rinunciato a tutti gli incarichi legali a suo tempo affidatigli dall'Azienda e che gli stessi sono stati trasferiti all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali dell'AMAT che, comunque, non è patrocinante in Cassazione;
- atteso, inoltre, l'approssimarsi del termine di scadenza per la costituzione in giudizio;
- ritenuto dover affidare l'incarico per la difesa dell'AMAT ad un legale patrocinante in Cassazione;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986;

- visto lo Statuto aziendale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso il ricorso alla Corte di Cassazione promosso per le motivazioni in narrativa specificate dall'ex dipendente Lanzillotta Cataldo, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pollicoro, affidando l'incarico per la difesa dell'A.M.A.T. all'avv. Francesco De Feis;
- di porre la spesa presuntiva di £ 2.000.000, oltre a IVA e CAP e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il
13 GIU. 1996

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Avv. Vincenzo Pollicoro

Patrocinante in Cassazione

Via Pilagora, 24 - Tel. 27.862

74100 - Taranto

Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ricorre

Lanzillotta Cataldo, nato a Taranto il 12.08.1935,
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pollicoro
del Foro di Taranto, con mandato in margine al
presente atto e con lui elettivamente domiciliato
in Roma, viale Liegi n.48/A, presso lo studio
dell'avv. Dante De Marco, ricorrente,

contro

L'Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto
(A.M.A.T.), in persona del suo legale rappresentan-
te pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv.
Pasquale Vieli, resistente

per

ottenere l'annullamento, con ogni provvedimento
conseguenziale, della sentenza del Tribunale di
Taranto, Sezione Lavoro, n.863 del 28.03-
09.05.1995, non notificata.

FATTO

Con ricorso depositato in cancelleria il
25.10.1991 Lanzillotta Cataldo esponeva al Pretore
di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, che
il 29.08.1973 era stato assunto alle dipendenze
dell'A.M.A.T. come invalido; che l'Azienda gli

Conferisco mandato
all'avv. Vincenzo
Pollicoro perché m
rappresenti e dife
da nel presente giu
dizio, conferendo-
gli ogni più ampio
potere e facoltà,
compreso quello di
conciliare e tran-
sigere e di elegge-
re domicilio.

Taranto, 08.05.1995

Lanzillotta Cataldo
s'autografo
del Legale

Ab. Cron.

CONTREV.

Taranto, 9 MAG 1995

aveva attribuito la qualifica iniziale di manovale, inquadrandolo nella II^a classe prevista dalla vecchia contrattazione collettiva del settore; che l'assunzione era avvenuta a seguito di precettazione dell'Ispettorato del Lavoro di Taranto, adottata previa verifica delle inadempienze dell'Azienda in materia di assunzioni obbligatorie; che lo sviluppo della carriera lo aveva portato a conseguire la qualifica di operaio specializzato, con inquadramento nel 7° livello di cui alla legge n.30/1978; che, successivamente, con lettera del 03.04.1987, la direzione aziendale gli aveva comunicato la sua inidoneità, accertata dai sanitari della U.S.L. di Taranto, allo svolgimento delle mansioni di operaio specializzato; che, con altra lettera dell'11.01.1989, la stessa direzione aziendale gli aveva comunicato la sua inclusione nell'elenco degli inidonei esodandi, redatto ai sensi dell'Accordo Nazionale di categoria del 04.07.1986; che avverso tale decisione aveva proposto ricorso gerarchico, contestando la fondatezza e la legittimità del provvedimento, anche e soprattutto perché non era stato preso in considerazione il fatto che egli era stato assunto come invalido; che, d'altra parte, nessuna comunicazione gli era stata fatta in

AW. VINCENZO POLICORO

ordine alla adozione del programma complessivo di esodo dei dipendenti in esubero, la cui approvazione era di competenza della Commissione Amministrativa dell'Azienda; che voci circolanti sul posto di lavoro davano per imminente il collocamento a riposo di esso ricorrente come inidoneo; che il rapporto di lavoro era disciplinato dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva del settore trasporti pubblici.

Osservava inoltre, a sostegno della dedotta illegittimità e infondatezza dei provvedimenti adottati in suo danno, che la dichiarazione di inidoneità (03.04.1987) era successiva alla data entro la quale, secondo l'art.3 della L.n.270/1988, avrebbe dovuto essere dichiarata (30.06.1986); che le comunicazioni della direzione aziendale erano radicalmente nulle perché provenienti da organo assolutamente incompetente e, come tali, da disapplicare; che mancava, comunque, un provvedimento di approvazione dell'intero programma di esodo, le cui previsioni dovevano coprire un arco di 5 anni e doveva contenere un elenco graduato degli esodandi, redatto secondo criteri predeterminati; che, in ogni caso, nei confronti di esso ricorrente, assunto come invalido, doveva trovare applicazione, in

materia di inidoneità, esclusivamente la normativa speciale contenuta nella legge n.482/1968, la quale, in quanto tale, deroga a ogni altra disposizione di carattere generale; che, per di più, a seguito della dichiarazione di inidoneità, gli erano state assegnate le mansioni di usciere (rientranti fra quelle riservate, appunto, alla categoria degli invalidi) e, comunque, rientranti in quelle proprie del livello nel quale era stato inquadrato al momento della sua assunzione; che, in ogni caso, non sussistevano i presupposti di fatto e di diritto necessari per la adozione dei contestati provvedimenti di inidoneità e di esodo.

Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità, di illegittimità e di inefficacia - e quindi - la disapplicazione dei provvedimenti di cui sopra con ogni conseguenziale provvedimento di natura patrimoniale, e con condanna della convenuta al pagamento delle spese con distrazione.

Ai fini probatori produceva tutta la documentazione sopra menzionata chiedendo anche la prova per testi sulle circostanze di fatto dedotte in ricorso.

L'udienza di discussione veniva fissata per il giorno 24.01.1992.

AW. VINCENZO POLI MARA

Frattanto, poiché in data 05.11.1991 la direzione aziendale aveva comunicato al deducente che il suo rapporto di lavoro sarebbe cessato il 30.11.1991, l'istante chiedeva al Pretore già adito, ai sensi dell'art.700 c.p.c., un provvedimento urgente di sospensione della efficacia dell'atto di recesso.

La misura cautelare veniva concessa, nel contraddittorio delle parti, con provvedimento del 29.11.1991, con il quale il Pretore sospendeva l'efficacia del licenziamento e rimetteva le parti, per il merito, alla udienza di discussione già fissata per il 24.01.1992, a seguito del precedente ricorso.

L'A.M.A.T. si costituiva regolarmente in giudizio, contestando le deduzioni del Lanzillotta e la fondatezza del ricorso.

All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente ribadiva e precisava le proprie richieste e, al termine della discussione, il Pretore emetteva dispositivo di rigetto della domanda.

Avverso la anzidetta sentenza il Lanzillotta proponeva appello davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Taranto con atto depositato il 27.09.1993, con il quale sostanzialmente deduceva, ribadendo e meglio articolando quanto dedotto in

primo grado:

a) che il Pretore aveva omesso di esaminare la questione della tardività della dichiarazione di inidoneità, datata 03.04.1987 e, quindi, adottata dall'A.M.A.T. oltre il termine previsto dall'art.3 della L.n.270/1988;

b) che il primo Giudice aveva errato nel ritenere che la legge n.270, e relativa procedura, potesse trovare applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti obbligatoriamente, per i quali, invece, il giudizio sulla invalidità e sulla inidoneità deve sempre essere formulato con la osservanza della speciale procedura prevista dalla legge n.482 (la censura è stata molto argomentata e articolata); tale affermazione, peraltro, contraddiceva l'affermazione del tutto opposta fatta dallo stesso Pretore nel provvedimento cautelare;

c) che il Pretore non aveva considerato che, al momento della formulazione del giudizio di inidoneità, lo stesso avrebbe dovuto essere riferito alle mansioni per le quali il deducente era stato avviato al lavoro, o ad altre equivalenti;

d) che, in ogni caso, il provvedimento di licenziamento era illegittimo in quanto adottato dalla direzione aziendale, mentre la competenza appartene-

Avv. i.

neva esclusivamente alla Commissione Amministrativa (anche questa censura veniva formulata in maniera molto articolata).

L'A.M.A.T. si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'appello del Lanzillotta, del quale chiedeva il rigetto.

Con la sentenza impugnata, di cui in epigrafe, il Tribunale rigettava l'appello per i motivi di cui appresso, condannando il Lanzillotta al pagamento delle spese del giudizio di 2° grado, liquidate in £.1.220.000.

La sentenza va annullata per i seguenti

MOTIVI

1. Erronea interpretazione e falsa applicazione dell'art.3 della legge 12.07.1988 n.270, anche in relazione agli artt.10 e 20 della L.n.482/1968 (art.360 n.3 c.p.c.).

Sulla eccezione di tardività della dichiarazione di inidoneità del Lanzillotta il Tribunale, confermando la decisione del Pretore, ha sostenuto che la "dichiarazione" di inidoneità del ricorrente sarebbe intervenuta prima del 30.06.1986, in quanto tale dichiarazione dovrebbe ravvisarsi nel giudizio medico legale espresso dalla Commissione Medica della U.S.L. TA/5 l'8.05.1986.

A nostro giudizio siffatta affermazione è errata in quanto la legge stabilisce che entro il 30.06.1986 doveva intervenire la "dichiarazione" di inidoneità, e non l'accertamento sanitario. Ed è evidente che la "dichiarazione" può essere fatta solo dal datore di lavoro (e, quindi, dall'A.M.A.T.) e non dalla Commissione Medica, il cui compito è esclusivamente quello di formulare il parere medico legale.

Tale parere è un semplice atto endoprocedimentale, necessario per la adozione, da parte del datore di lavoro, della decisione conclusiva che, oltretutto, dispiegando effetti di decisiva importanza sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, non può essere formulata, anche per questo motivo, soltanto dal datore di lavoro.

Tale nostra considerazione trova ulteriore conferma nel fatto che la inclusione degli inidonei nel piano di esodo non è obbligatoria, ma è facoltativa. Per cui può anche accadere che un lavoratore giudicato non idoneo dai competenti organi sanitari non venga poi incluso, per i più svariati motivi, nell'elenco degli esodandi.

Né il Tribunale poteva ignorare, come diremo meglio in seguito, che il giudizio formulato dalla

Commissione Medica della U.S.L. era del tutto illegittimo e, quindi, inesistente, stante la già prospettata competenza esclusiva, in materia, del Collegio Medico di cui all'art.20 della legge n..482. Con la conseguenza che, in fin dei conti, la "dichiarazione" di inidoneità era del tutto priva di un valido supporto di natura medico legale.

Ma di ciò diremo meglio più avanti.

2. Violazione e falsa applicazione della legge

n.482/1968 e, in particolare, dell'art.10, 3° comma, e art.20 stessa legge (art.360 n.3 c.p.c.).

Omissa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.).

Giova premettere ad ogni altra considerazione, come ha fatto anche il Tribunale, pur se in maniera incompleta, che, come risulta dalla documentazione in atti:

a) il Lanzillotta è stato avviato al lavoro, presso l'A.M.A.T., con nota dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Taranto del 28.07.1973, nella quale si precisava che: "All'invalido avviato codesta ditta dovrà preferibilmente assegnare mansioni che non richiedano eccessivo impegno fisico e che non lo

U. Magora 24 - Tel. 4827862
Cod. Fisc. P.I. VCN 28E26 L049D
Part. IVA 00218480732

espongano comunque a rischio di infortunio";

b) l'assunzione avvenne con nota dell'A.M.A.T. del 29.08.1973, con decorrenza dal 30.07.1973 e "con la

qualifica di manovale";

c) nel corso del rapporto di lavoro al ricorrente è stata poi attribuita, per normale progressione di carriera, prima la qualifica di operaio qualificato (nota A.M.A.T. del 24.04.1979), e poi quella di operaio specializzato (nota A.M.A.T. del 04.11.1980);

d) con nota del 24.04.1986, a seguito di una paresi che aveva colpito il Lanzillotta, l'A.M.A.T. chiedeva all'Ufficio Medico Legale della U.S.L. TA/5 di sottoporre a visita medica il ricorrente, per verificare la sua idoneità allo svolgimento delle mansioni di operaio specializzato (non meglio precisate);

e) in data 08.05.1986 la Commissione Medica della U.S.L. TA/5, dopo aver accertato la esistenza di una "tetraparesi spastica in esito di laminectomia dicomplessiva cervicale", formulava il seguente giudizio: "Permanentemente non idoneo come operaio specializzato. Lo stesso può svolgere le mansioni di usciere limitatamente al servizio interno";

f) solo con nota del 03.04.1987 l'A.M.A.T. comuni-

Avv. VINCENZO

cava al Lanzillotta la sua inidoneità alle mansioni di operaio specializzato, riconoscendolo idoneo alle mansioni di usciere e disponendo contestualmente che il ricorrente avrebbe svolto tali ultime mansioni "da subito ... ai nuovi uffici della Direzione";

g) il Lanzillotta ha prestato acquiescenza a tale provvedimento e ad ogni effetto consequenziale.

Ebbene, con un ragionamento che, per la verità, non ci è sembrato molto chiaro, il Tribunale ha escluso la applicabilità alla fattispecie delle disposizioni della legge n.482/1968 - da noi invocata - sostanzialmente per le seguenti ragioni:

a) la legge n.482 non ha escluso ed ha, anzi, espressamente ammesso la possibilità, anche per gli invalidi, del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;

b) l'art.10 della legge n.482 prevederebbe il licenziamento per inabilità e per l'aggravamento della infermità, nei termini ivi indicati, "in aggiunta" a quelle normali sopra considerate;

c) la legge n.482 e la legge n.270 opererebbero su piani diversi: nel senso che la prima riguarderebbe la invalidità considerata ai fini dell'avviamento al lavoro, mentre la seconda riguarderebbe i pro-

blemi relativi all'andamento della invalidità nel corso del rapporto di lavoro;

d) anche agli invalidi sarebbe applicabile la legge n.270, in quanto anche nei loro confronti dovrebbe trovare applicazione il principio della eliminazione degli sprechi (dovuti a demansionamenti o dequalificazioni con conservazione del trattamento economico in atto), affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 08.02.1991 n.60.

Siffatto ragionamento del Tribunale ci sembra del tutto errato, per numerose ragioni.

2.1. Non crediamo, innanzitutto, che si possa contestare - e non lo ha fatto neppure il Tribunale - che il licenziamento dell'invalido, nei casi previsti dall'art.10 della l.n.482, costituisca una ipotesi autonoma, e speciale di recesso, che si "aggiunge", come hanno riconosciuto i giudici di appello, ai normali casi di recesso per giusta causa e giustificato motivo. La legge, infatti, è estremamente chiara ed esplicita nel proposito, affermando che "OLTRE che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi ... possono essere licenziati quando, a giudizio del Collegio Medico provinciale di cui all'art.20...".

Ed è evidente che, proprio per quanto sopra, il licenziamento previsto dalla suddetta norma non può rientrare nel "giustificato motivo" normale, il quale potrà e dovrà riguardare ogni altro caso, diverso da quello "speciale" qui considerato.

Ed il Tribunale, pur riconoscendo l'autonomia e la specialità del licenziamento dell'invalido ai sensi dell'art.10 della legge n.482, ha completamente ommesso di esaminare un problema di decisiva importanza da noi sollevato: quello di individuare, cioè, l'organo competente ad accertare lo stato di salute dell'invalido. E tale omissione risulta essere ancora più evidente se si considera che, nel riportare in sentenza la massima della Suprema Corte n.4269/1985, il Tribunale ha implicitamente riconosciuto che i licenziamenti de quibus possono avvenire, appunto, solo quando "a giudizio del Collegio Medico di cui all'art.20, siano accertati la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamenti di invalidità tali da determinare pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti". Nella stessa sentenza richiamata dai Giudici di appello si afferma anche che la speciale procedura di cui all'art.20 è riservata "ai casi più gravi di

evoluzione della invalidità e per la esigenza "di giustificare il recesso in relazione agli scopi e alle finalità della legge".

Si tratta di un problema completamente ignorato dal Tribunale, il quale avrebbe dovuto rilevare, invece, la illegittimità e la invalidità, per assoluta incompetenza, del giudizio espresso dalla Commissione U.S.L. e affermare la conseguenziale illegittimità della inclusione del ricorrente nell'elenco degli esodandi e, conseguentemente, del suo licenziamento.

2.2. La mancanza del giudizio del Collegio Medico di cui all'art.20 della L.n.482 rende superflue le altre affermazioni fatte dal Tribunale, anche esse erranee, come quelle riguardanti i rapporti fra la legge n.482 e la legge n.270.

Non può essere condiviso, infatti, l'affermazione secondo cui la legge n.270, operando su un piano diverso da quello della L.n.482, si occuperebbe solo dell'invalido al momento della sua assunzione; mentre la L.270 si occuperebbe dell'andamento della invalidità nel corso del rapporto.

Per smentire una tale affermazione è sufficiente osservare che la L.n.482, come abbiamo già visto, si occupa dell'andamento della invalidità dell'as-

sunto obbligatoriamente nel corso dell'intero rapporto (dall'assunzione al licenziamento), mentre la legge n.270 si occupa della invalidità sopravvenuta nel corso del rapporto di lavoro dei soli lavoratori assunti "normalmente".

Possiamo anche dire che, in ipotesi, si potrebbe anche ammettere che un invalido assunto obbligatoriamente possa essere considerato "esodabile", ma solo se e quando si siano verificate le condizioni di cui all'art.20: quando, cioè, si sia verificata durante il rapporto una inabilità assoluta o aggravamento della invalidità con pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro e alla incolumità degli impianti. Sempre che il relativo accertamento sia stato compiuto dal Collegio Medico di cui all'art.20; la qual cosa è, comunque, assolutamente imprescindibile.

Non è vero neppure che agli invalidi assunti obbligatoriamente si applicherebbe, come per i lavoratori ordinari, il principio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata.

E' pacifico, infatti, sia in dottrina che in giurisprudenza, che, mentre nei rapporti di lavoro ordinari le norme che lo regolano tendono al con-

temperamento degli opposti interessi delle parti contraenti in termini esclusivamente "economici", nei rapporti di lavoro degli assunti obbligatoriamente assume particolare interesse e rilevanza, nel contemperamento delle contrapposte esigenze, le particolari finalità di carattere sociale e solidaristico alle quali si ispirano le disposizioni della legge n.482. Ci troviamo, in altri termini, in due situazioni completamente diverse.

2.3. Il Tribunale, richiamandosi ad una sentenza della Suprema Corte (la n.7189/1986) (nella quale, peraltro, si afferma che il giudizio di idoneità deve essere riferito alle mansioni "inizialmente attribuite"), ha anche affermato che non esisterebbe un diritto del lavoratore ad ottenere mansioni corrispondenti alla attività ritenuta compatibile con il suo stato di salute.

Ma, a nostro giudizio, il Tribunale, invece di parlare, in via astratta o di principio, del suddetto diritto, avrebbe dovuto prendere semplicemente atto (la circostanza non è stata neppure riferita in sentenza), che, come abbiamo già ricordato, con la stessa nota con la quale l'A.M.A.T. dichiarava inidoneo il Lanzillotta alle mansioni di operaio specializzato, assegnava allo stesso, con

effetto immediato, quelle di "usciera". Si tratta peraltro di una circostanza - ignorata, lo ripetiamo, dal Tribunale - di decisiva importanza, in quanto la decisione di assegnare al ricorrente le nuove mansioni, costituendo quanto meno una decisione "novativa" del rapporto, non consentiva più la inclusione del Lanzillotta nell'elenco degli esodandi ed il suo licenziamento.

Tanto più che ad una tale decisione l'A.M.A.T. era tenuta per legge.

Vogliamo ricordare in tal proposito che in una ben più recente sentenza (Sez.Lavoro n.1092 del 29.01.1993) la Suprema Corte ha ritenuto che anche fuori dal caso di cui all'art.10 della L.n.482, il datore di lavoro ha sempre l'obbligo di provare la sua impossibilità di utilizzare l'invalide in relazione alla sua residua capacità lavorativa.

3. Ma anche se, per assurda ipotesi - ed in via del tutto subordinata - si volesse ritenere legittimo e, quindi, utilizzabile il giudizio medico-legale della Commissione Medica della U.S.L. TA/5, la inclusione del Lanzillotta negli elenchi degli esodandi ed il licenziamento dello stesso risulterebbero ugualmente illegittimi.

Ciò perché, come abbiamo già ricordato in prece-

denza, il ricorrente fu avviato al lavoro, quale
invalido, con la prescrizione dell'affidamento di
mansioni "che non richiedono eccessivo impegno
fisico", anche al fine di evitare il "rischio di
infortunio".

L'A.M.A.T. assegnò, invece, al Lanzillotta, come
abbiamo ricordato, mansioni di "manovale", le
quali, secondo quanto disposto nell'atto di
"avviamento", avrebbero dovuto essere evitate, pro-
prio perché esse "richiedono un eccessivo impegno
fisico". Per cui non è fuor di luogo affermare che
le mansioni di manovale furono illegittimamente
assegnate al ricorrente.

Per tali ragioni nell'atto di appello avevamo
sostenuto che il giudizio di inidoneità avrebbe
dovuto essere riferito proprio e soltanto alle
mansioni di avviamento al lavoro.

A tal proposito il Tribunale ha affermato che il
giudizio di idoneità andava riferito, invece, alle
mansioni acquisite nel corso del rapporto di lavoro
e che, in ogni caso, la inidoneità era stata accer-
tata anche con riferimento alle mansioni iniziali
di avviamento al lavoro.

Anche queste affermazioni non sono esatte sia
perché la progressione di carriera poteva e doveva

avvenire nel rispetto dell'assegnazione di mansioni indicate dall'Ufficio del lavoro nell'atto di avviamento, sia perché non è per nulla vero che la U.S.L. ha affermato la inidoneità del ricorrente anche alle mansioni iniziali.

La U.S.L., infatti, ha indicato come possibili le mansioni di "usciere" e queste rientrano fra quelle che non comportano "eccessivo impegno fisico", di cui nell'atto di avviamento al lavoro. Tanto più che le mansioni di "usciere" sono considerate dalla legge "equivalenti" a quelle di manovale. Lo afferma l'art.13 della L.n.482, nel quale si legge che: "Per il personale ... dei servizi pubblici di trasporto in concessione ... le assunzioni obbligatorie sono limitate alle seguenti qualifiche: a) manovali ... operai; b) guardie e custodi ...; portieri e inservienti".

Per cui, al di là anche della equivalenza delle anzidette qualifiche, è fin troppo evidente che per un lavoratore del settore dei trasporti pubblici si potrebbe parlare di licenziamento solo se e quando, a tutto concedere, risultasse impossibile la sua utilizzazione in una qualsiasi delle suddette qualifiche.

Comunque, lo ribadiamo ancora una volta, tale

diversa utilizzazione fu a suo tempo decisa e
disposta dalla Azienda A.M.A.T..

4. Violazione e falsa applicazione dell'art.3
della L.n.270/1988 (art.360 n.3 c.p.c.). Omessa
motivazione su un punto decisivo della causa
(art.360 n.5 c.p.c.).

Dalla documentazione prodotta ex adverso (ed alle-
gata in copia nel nostro fascicolo) risulta che il
direttore di esercizio dell'A.M.A.T. adottò un
ordine di servizio (n.448 del 17.11.1988), con il
quale, richiamandosi all'art.3 della L.n.270, si
limitava a formulare un elenco di 28 lavoratori
inidonei esodabili (fra i quali non vi era il
Lanzillotta), informando contestualmente i dipen-
denti che "entro il 29.11.1988 l'Azienda inoltrerà
il piano definitivo di esodo quinquennale valido
per il periodo 1988/1992 all'I.N.P.S. di Roma ...".

Con successivo ordine di servizio (n.18/1988), lo
stesso direttore formulava un nuovo e definitivo
elenco, senza alcuna altra precisazione, nel quale
si precisava che gli esodabili erano 64, fra i
quali, questa volta, rientrava anche il Lanzillot-
ta, posto al 50° posto.

Nelle nostre difese abbiamo sostenuto (a
prescindere dalle questioni di competenza di cui

diremo fra un momento) che i due ordini di servizio non contenevano alcun "piano", in quanto, si limitavano a indicare l'elenco dei lavoratori esodabili senza la indicazione dei criteri di scelta (anzianità di servizio, grado di invalidità, situazione familiare e gli altri indicati dalla norma anzidetta). Abbiamo anche rilevato la censura di un qualsiasi criterio predeterminato per la compilazione dell'elenco.

La cosa, ovviamente, è particolarmente importante per il ricorrente il quale ancora oggi non è in grado di sapere per quale motivo egli è stato incluso solo nel secondo elenco degli esodabili, mentre era stato escluso dal primo; ed in base a quali criteri sia avvenuta la sua inclusione.

Ma su tale punto la impugnata sentenza è incorsa in un vizio di carenza di motivazione, in quanto la questione è stata semplicemente ignorata.

Avevamo anche dedotto la totale illegittimità del "piano di esodo" (rectuis: dei due ordini di servizio del direttore dell'Azienda) in quanto il "piano" doveva essere approvato con regolare atto deliberativo della Commissione Amministratrice dell'Azienda, unico organo con funzioni deliberative e, in quanto tale, competente a farlo. Tanto più

che l'adozione del "piano" comportava anche evidenti problemi di spesa.

Senonché, come abbiamo già osservato, non solo un vero "piano" non vi è mai stato, ma le decisioni de quibus sono state adottate dal direttore (organo esclusivamente esecutivo), con i due ordini di servizio anzidetti.

Tanto ciò è vero che, proprio e soltanto dopo l'eccezione da noi sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio davanti al Pretore, l'Azienda si è preoccupata di far adottare alla Giunta Municipale una deliberazione di approvazione "in sanatoria" del piano (rectuis: dei due indecifrabili ordini di servizio del direttore).

Tale deliberazione è stata adottata, però, il 13.12.1991; e cioè successivamente alla comunicazione del licenziamento, che è avvenuta il 05.11.1991.

Il Tribunale ha ritenuto di poter superare tale obiezione affermando che la anzidetta deliberazione avrebbe avuto una "efficacia sanante ex tunc", come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n.71 del 23.01.1993. Per cui, a suo giudizio, sarebbe legittima la inclusione del Lanzillotta nell'elenco degli esodandi (il Tribunale nulla ha

detto, invece, in ordine agli effetti dell'anzidetta deliberazione sul licenziamento).

Anche questa affermazione dei Giudici di secondo grado ci sembra erronea, per due decisive ragioni.

La prima va individuata nel fatto che la "sanatoria", traducendosi, sul piano effettuale, in una "retroattività" dell'atto, non può mai riguardare diritti soggettivi già sorti, la cui lesione o affievolimento comporta, addirittura, la disapplicazione dell'atto amministrativo.

La seconda ragione va individuata nel fatto che la ripetuta deliberazione di sanatoria è chiaramente viziata da eccesso di potere e sviamento di causa, essendo stata adottata al solo scopo di vanificare la eccezione giudiziale del Lanzillotta. La eccezione è stata sollevata, infatti, nel ricorso al Pretore depositato l'08.11.1991 e notificato il 23.11.1991; mentre la deliberazione è stata adottata il 13.12.1991, e cioè immediatamente dopo la notificazione del ricorso, chiaramente su parere e richiesta del difensore dell'Azienda.

In proposito è stato ritenuto che: "E' illegittimo per eccesso di potere il provvedimento amministrativo che risulti in sanatoria di un altro atto viziato, al solo fine di consentire che sia respin-

to il gravame proposto contro quest'ultimo, giacché, ove si ammettesse in tal caso la legittimità dell'esercizio del potere di convalida o di ratifica, l'Autorità amministrativa finirebbe con l'eludere le garanzie predisposte a tutela del ricorrente leso dal primo provvedimento e frustrerebbe l'interesse di questo ad ottenere una decisione di annullamento dell'atto viziato" (C.Stato 25.05.1987 n.336, V^a Sezione).

5. Omessa motivazione su un punto decisivo della causa (art.360 n.5 c.p.c.)

Il licenziamento del ricorrente, come risulta dagli atti di causa, è stato comunicato (e disposto) dal direttore dell'Azienda, con nota del 05.11.1991, in assenza di un qualsiasi atto deliberativo della Commissione Amministratrice.

Su tal punto avevamo osservato che, a norma del 3° comma dell'art.6 del R.D. 15.10.1925 n.2578 (T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie) "La Commissione delibera ancora, entro i limiti e non le modalità prescritte dal regolamento dell'Azienda, circa gli uffici, gli stipendi, la indennità ed i salari e circa la nomina, la sospensione ed il licenziamento dei salariati e degli impiegati".

Correlate a questa disposizione sono le altre secondo le quali il direttore si deve limitare a dare "esecuzione" alle deliberazioni della C.A. (art.33, lettera b del D.P.R. 04.10.1986 n.902), mentre, in materia di licenziamenti, può solo proporre alla C.A. la adozione di atti deliberativi (art.34 stesso decreto lettera d), salve le decisioni dell'Organo Colegiale.

Secondo le disposizioni di cui sopra, le quali sottintendono innumerevoli ragioni di natura amministrativa, economica e previdenziale ecc... (fra le quali anche quella di consentire il controllo nell'atto da parte del CO.RE.CO.) ci sembra incontestabile che la risoluzione del rapporto di lavoro debba essere decisa, sempre e comunque, con deliberazione della C.A..

Tale atto deliberativo, inoltre, è totalmente autonomo da quello riguardante la approvazione del "piano di esodo", del quale quest'ultimo costituisce soltanto il presupposto.

Cosicché il licenziamento è stato disposto non soltanto in assenza di un piano già approvato dalla C.A., ma anche in assenza di una deliberazione di risoluzione del rapporto di lavoro, validamente adottata dall'Organo competente.

La conseguenza di tale mancanza è la evidente illegittimità del licenziamento anche sotto questo profilo.

Ebbene, nonostante il carattere assolutamente decisivo della eccezione, anche questa è stata semplicemente e totalmente ignorata dal Tribunale, il quale, è incorso in un innegabile vizio di omessa motivazione.

6. Le spese di tutti i gradi del giudizio vanno poste a carico dell'A.M.A.T., con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Pollicoro che conferma di averne fatto integrale anticipazione.

P.T.M.

Voglia codesta Ecc.ma Suprema Corte, respinta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, che tutte si impugnano nel modo più completo e radicale, in accoglimento del presente gravame, così provvedere:

1) accogliere il ricorso proposto e, per l'effetto, cassare l'impugnata sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro - n.863 del 28.03-09.05.1995 e di cui in epigrafe;

2) adottare ogni altra conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di tutti i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;

Si producono il fascicolo di primo e di secondo
grado con tutta la relativa documentazione; copia
autentica della sentenza impugnata; nota di richie-
sta di trasmissione del fascicolo di ufficio.

Roma-Taranto, 08.05.1996.

av. Cennamo

Oggi 9 maggio 1996 in Taranto. Richiesto dall'avv.
Vincenzo Pollicoro, io sottoscritto, Ufficiale
Giudiziario dell'Ufficio Unico presso la Corte di
Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, ho
notificato copia di quanto inannzi all'Azienda
Municipalizzata Autotrasporti Taranto (A.M.A.T.),
in persona del suo legale rappresentante pro tempo-
re, presso il suo procuratore in giudizio, domici-
liatario e difensore avv. Pasquale Vieli, con
studio in Taranto, via Leonida n.84, ivi recandomi
e consegnando a mani.

16/10

URGENTI

*Della Repubblica di
Guido Annunziata Levantaci*

14/5/96

GUIDO DE SIO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 13/giugno/1996

Prot. n° : Dir. 1205/96

Preg.mo
Avv. Francesco De Feis
Piazza Castello, 3

74100 TARANTO

Allegata alla presente trasmettiamo copia del provvedimento deliberativo n° 138 adottato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda in data odierna, relativo al mandato affidatoLe per la difesa dell'Azienda avverso il ricorso in Cassazione, che pure si allega, promosso dall'ex dipendente Lanzillotta Cataldo, per le conseguenziali determinazioni di competenza della S.V.-

Per ogni e qualsiasi richiesta di documentazione integrativa e/o informazioni sulla questione, La preghiamo di rivolgersi al Capo Ripartizione dell'AMAT avv. Olimpia Cimaglia - tel. n° 7356214.

E' gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

COPIA

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Atto di precetto SINAI-CONFSAL - Opposizione - Mandato difesa al Capo Ripartizione Affari Legali avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 17 (diciassette) del mese di giugno in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Visto l'atto di precetto notificato in data 10 giugno 1996 ad istanza della Segreteria Provinciale del SINAI-CONFSAL in persona del segretario sig. Fazio Giancarlo, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Paradiso, con cui si intima all'A.M.A.T. di dare piena ottemperanza al decreto pronunciato dal Pretore di Taranto in data 09.04.1996, che dichiarava l'antisindacalità del comportamento tenuto dall'Azienda in riferimento alla nota aziendale del 20.11.1995, con cui era stata negata la legittimità della costituzione della r.s.a. in capo al sindacato ricorrente;
- atteso che sussistono fondati motivi per proporre opposizione avverso il citato atto di precetto, essendo intervenuti, nel frattempo, fatti nuovi dopo il pronunciamento di detto decreto, circa la rappresentatività sindacale dell'organizzazione sindacale ricorrente;
- ritenuto poter affidare l'incarico per la costituzione in giudizio al Capo Ripartizione Affari Legali avv. Olimpia Cimaglia;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto aziendale;

DELIBERA

- di proporre opposizione, per le motivazioni in narrativa specificate, avverso l'atto di precetto notificato in data 10.06.1996 promosso dall'organizzazione sindacale SINAI-CONFSAL, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Paradiso, affidando l'incarico per la costituzione in giudizio al Capo Ripartizione Affari Legali avv. Olimpia Cimaglia;
- di far gravare la spesa presuntiva di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese legali e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione per l'esercizio 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **17 GIU. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Avv. CESARE PARADISO
Via Ovidio, 22
74100 TARANTO
Tel. 378447

10 GIU. 1996

6581 di Prot.

Legale
Lu

ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto Avv. Cesare Paradiso, procuratore e
difensore della Segreteria Provinciale del SINAI -
CONFSAL, in persona del suo Segretario pro tempore
sig. Giancarlo FAZZIO, premesso:

- che in data 09.04.1996, il Pretore del Lavoro di
Taranto Dott. Francesco Martemucci, accogliendo il
ricorso ex art. 28 L. 300/70 proposto dal Sindacato
qui intimante, dichiarava l'antisindacalità
comportamento tenuto dall'AMAT;

N. 150
10 GIU. 1996
Ind. tra
del Taranto, il

- che, conseguentemente, dichiarava la nullità della
nota 20.11.1995, con la quale l'AMAT aveva negato la
legittimità della r.s.a. costituitasi e dei permessi
e prerogative sindacali connessi;

- che tale decreto, notificato all'Azienda in data
12.04.1996, è immediatamente esecutivo ai sensi del
1° comma del richiamato art. 28 L. 300/70;

- che, comunque, non essendo stato opposto nel
termine di gg. 15 dalla sua comunicazione, il
decreto pretorile ha oggi autorità di cosa
giudicata;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto nella qualità

I N T I M A

precetto e formale ingiunzione all'AMAT - Azienda
per la Mobilità dell'Area di Taranto, in persona del

suo legale rappresentante, con sede in Taranto alla via C. Battisti, 657 di dare piena ottemperanza al decreto pronunciato dal Pretore di Taranto - Magistrato del Lavoro in data 09.04.1996 e depositato il 10.04.1996, in particolare:

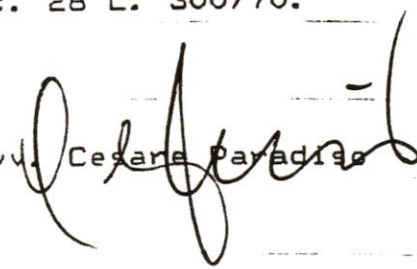
- a) revocando la propria nota 20.11.1995 e dichiarando per l'effetto pienamente legittima la costituzione della rappresentanza sindacale aziendale da parte del SINAI - Confsal;
- b) consentendo al SINAI - Confsal la fruizione dei permessi sindacali per i relativi dirigenti provinciali e nazionali;
- c) consentendo la convocazione di assemblee.

A V V E R T E

che, in difetto di ottemperanza nel termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, si procederà all'esecuzione forzata e alle speciali comminatorie previste dal 4° comma dell'art. 28 L. 300/70.

Taranto, li 29.05.1996.

Avv. Cesare Paradiso



TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Su richiesta dell'avv. P. PARADISI nella qualità in atti
lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche
presso il Tribunale di Taranto HO NOTIFICATO il su este-

so atto a A. M. A. T. - Aiuto per la R.S.I. dell'Asa
di Taranto, in forza del delegato - vic. G. Ballo
mediante consegna in di copia conforme a legge
e mani dell'impiegato Chiosso
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.
N. 10/6/1976 657

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTANZIATA DI TARANTO

Avv. Olimpia CIMAGLIA

La delego a rappresentarmi
e difendermi nella procedura
di cui al presente atto,
accordandole, all'uopo, ogni
più ampia facoltà di legge.
Eleggo domicilio presso di
Lei, in Taranto alla Via C.
Battisti n° 857 (Ufficio
Legale AMAT).

Taranto, il _____

Il Direttore di Esercizio
(Ing. Francesco Lucibello)

E' autentica.

Cimaglia



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

COPIA

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Appello avverso sentenza T.A.R. Lecce proposto dall'ex dipendente Margherita Domenico.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 18 (diciotto) del mese di giugno in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Atteso che nell'anno 1990 il dipendente Margherita Domenico veniva destituito dal servizio per fatti di giustizia (arresto per violazione della disciplina degli stupefacenti e conseguente condanna);
- atteso che detto provvedimento veniva confermato dal Consiglio di Disciplina cui fu sottoposto su richiesta del dipendente;
- atteso che avverso detto provvedimento il Margherita, rappresentato e difeso dall'avv. Cecinato Luigi, adiva il T.A.R. di Lecce il quale non concedeva la richiesta sospensiva del citato provvedimento di destituzione dal servizio;
- atteso che il T.A.R. di Lecce, pronunciandosi definitivamente, con sentenza n° 145 del 24/02/1996 ha respinto il ricorso proposto dal Margherita;
- atteso che il Margherita, tramite il proprio legale avv. Cecinato, ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso l'innanzi citata sentenza;
- ritenuto doversi costituire in giudizio confermando l'incarico di difesa all'avv. Piero G. Rellava, atteso i risultati positivi ottenuti nella prima fase della controversia;
- visto il bilancio di previsione 1996;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto aziendale

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio avverso l'appello proposto dal sig. Margherita Domenico, in narrativa specificato, affidando l'incarico di difesa dell'Azienda all'avv. Piero G. Relleva;
- di far gravare la spesa presuntiva di £ 3.000.000, oltre a IVA e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre a ratifica il presente provvedimento deliberativo alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)

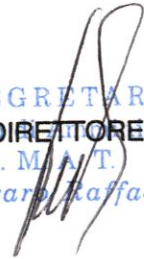
A. M. A. T.
per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **18 GIU. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)





COPIA

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

RICHIESTA DI ADEGUAMENTO DELL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA PER EVENTUALI DEFICIENZE DI CASSA ANNO 1996.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 28 (ventotto) del mese di giugno in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Vista la convenzione in atto con il Monte dei Paschi di Siena - filiale di Taranto - afferente lo svolgimento del servizio di cassa per conto dell'Azienda, convenzione che all'art. 14 prevede la concessione, da parte dell'Istituto cassiere, di anticipazioni ordinarie di cassa a favore dell'Azienda nei limiti dei 3/12 delle entrate ordinarie proprie accertate nell'anno precedente; tanto ai sensi dell'art. 10 bis, comma 4, della Legge 440/87 e dell'art. 6 della Legge 843/78;
- vista la deliberazione n° 319 assunta dalla Commissione Amministratrice in data 5/12/1995 con la quale, sulla scorta dei dati relativi al bilancio consuntivo dell'esercizio 1993, si richiedeva la concessione di un affidamento per anticipazione ordinaria di cassa per l'importo massimo di £ 12.968.722.000, a fronte degli incassi propri e dei contributi regionali per l'anno 1996 da utilizzare in eventuali situazioni di illiquidità di cassa;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n° 38 del 29/02/1996 con la quale si approvava il bilancio consuntivo dell'esercizio 1994 dell'A.M.A.T.;
- preso atto che le entrate dell'Azienda accertate con il bilancio consuntivo dell'anno 1994, ammontano complessivamente a £ 53.827.303.884, così composte:
 - proventi del traffico £ 9.591.494.700
 - proventi e ricavi diversi " 412.288.101

- rimborsi diversi	" 4.000.107.991
- contributi in c/esercizio ex L.R. n° 13/82	" 35.878.313.524
- ricavi di attività smobilizzate	" 18.500.000
- rata decennale INPS per sgravi contributivi	" 2.510.051.000
- interessi attivi	" 11.755.715
- corrispettivi per mantenimento linee sociali	" <u>1.404.792.853</u>
	£ 53.827.303.884

===== per

cui il nuovo limite massimo di indebitamento calcolato in base ai 3/12 delle suddette entrate è pari a £ 13.456.825.000;

- ritenuto, pertanto, di dover chiedere al cassiere aziendale l'aggiornamento del limite massimo di fido, ricalcolato come sopra specificato;
- ravvisato il carattere di urgenza che tale richiesta riveste in considerazione dell'esaurimento dell'attuale disponibilità dell'affidamento e della necessità di corrispondere le retribuzioni del mese di giugno al personale dipendente;
- uditi i pareri favorevoli del Direttore generale e del Dirigente amministrativo in ordine alla legittimità e regolarità della presente deliberazione;
- visto l'art. 29 - comma g) - del DPR n° 902/86;
- visto lo Statuto Aziendale

DELIBERA

- di chiedere al cassiere dell'Azienda, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Taranto, di rideterminare il limite dell'affidamento dell'anticipazione ordinaria di cassa già richiesta con la richiamata deliberazione della Commissione Amministratrice n° 319 del 5.12.1995, nell'importo di £ 13.456.825.000, pari ai 3/12 delle entrate accertate nell'esercizio 1994;
- di sottoporre a ratifica la presente deliberazione nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

A. M. A. T.
per copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)

IL PRESIDENTE
F/to : (avv. Arturo Masi)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **28 GIU. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A.M.A.T.
(Semerari Raffaele)